



# COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE  
nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024

## DELIBERAZIONE N. 52 DEL 23 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Fascicolo n. 95 intestato all'istante XXXXXXXX (c.f. XXXXXX) - Provvedimento di esclusione alla massa passiva.

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 10.30 e seguenti nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

	presente	assente
Giuseppe Amore	X	
Agnese Iardino	X	
Paolo Rotondo	X	

### PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 ( di seguito denominato "TUEL" );
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 248, comma 4, TUEL il quale prescrive «*Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità*»;

VISTA l'istanza prot. n. 32986 del 10.9.2019, censita al fascicolo n. 95 della gestione di liquidazione, con la quale l'impresa in oggetto ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito complessivo di euro 64.954,53 (ovvero euro 54.128,78 oltre iva 20%) in relazione agli interventi di somma urgenza eseguiti a seguito dell'alluvione del 4 marzo 2005 per allagamento e invasione fanghi in via Pessina con pulizia superficiale della vasca e dell'alveo sottostante la via Pessina;

CONSIDERATO, che il credito vantato con la richiamata istanza rientra, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;

VISTA l'attestazione resa, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente;

CONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria di competenza e tenuto conto della menzionata attestazione del Responsabile del servizio resa ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, è risultata l'assenza di somme a debito del comune di Quarto nei confronti dell'istante;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 30847 del 9.9.2024, regolarmente notificata in data 9.9.2024, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'ammissione al passivo del credito vantato, ha comunicato all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, il preavviso di diniego motivato rappresentando «*Alla luce della più recente giurisprudenza di merito Tribunale di Napoli – Corte di Appello in questa materia, il legittimato passivo delle prestazioni a suo tempo rese dalla Ditta (...) è da individuare nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e non del Comune di Quarto. (...) per la ditta in oggetto si comunica inoltre (...) l'assenza agli atti di questo ufficio di atti interruttivi della prescrizione*». *La Giurisprudenza che si è formata sul tema, in particolare, ha ritenuto che il soggetto giuridico tenuto al pagamento dei lavori in esame sia la Presidenza del consiglio dei Ministri stante la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge 225 del 24.02.92, evidenziando inoltre che gli eventi alluvionali verificatisi in regione Campania nei primi giorni di marzo 2005, per intensità ed estensione, non riguardavano solo il territorio comunale – tanto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza, concedendo al Sindaco poteri straordinari previsti dall'art. 5 della legge n. 225/1992, oltre che risorse provenienti dal Dipartimento della Protezione civile, ... e non v'è dubbio, allora, che il Sindaco, nell'affidare i lavori di somma urgenza ... abbia agito quale ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, o comunque quale organo locale del servizio di protezione civile, nell'ambito di una emergenza non fronteggiabile attraverso gli ordinari poteri facenti capo al Comune*»;
- nei termini di legge, l'istante ha prodotto osservazioni ai sensi del citato art. 10-bis, Legge 241/90, assunte a prot. 33954 del 25.9.2024, il cui contenuto è stato attentamente vagliato da questa Commissione;

GA R YF

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e ss, del TUEL, tenuto conto della documentazione a disposizione e valutate le osservazioni prodotte, l'istanza richiamata non può trovare accoglimento per le motivazioni espresse nella comunicazione prot. n. 30847 del 9.9.2024;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di NON AMMETTERE alla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l'importo di euro 64.954,53 vantato dall'istante indicato in oggetto, censito alla posizione n. 95 della gestione di liquidazione;
3. di notificare la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Generali dell'Ente, all'istante;
4. di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Generali dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 disponendone la pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* con anonimizzazione dei dati personali al fine di tutelare la *privacy* dei soggetti interessati alla luce della normativa vigente.




Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Giuseppe Amore

I componenti Agnese Iardino

Paolo Rotondo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

